

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

UCCT

(Unione Costruttori Chiusure Termiche)

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica.....	3
Requisiti richiesti	4
Documentazione agli atti	5
Requisito a)	6
Requisito c)	9
Requisito d)	10
Requisito e)	11
Requisito f).....	12
Requisito g)	13
Riscontro finale	14

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti

(art. 26 D.L.vo 206/2007 pubblicato in G.U. 9/11/2007)

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

b) adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;

e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;

f) diffusione su tutto il territorio nazionale;

g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Documentazione agli atti

1. Due note della UCCT al Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 206/2007 (datate 21 aprile 2009);
2. lettera del Ministero della Giustizia alla UCCT avente ad oggetto la richiesta di documentazione integrativa (data di istanza dell'associazione: 21 aprile 2009). Prot. MG n. 90604U del 9 luglio 2009;
3. Nota della UCCT al Ministero della Giustizia in riscontro alla nota ministeriale di richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al precedente punto 2;
4. lettera del Ministero della Giustizia al CNEL avente ad oggetto la richiesta di parere (Prot. CNEL n. 2856-13.7 del 14 luglio 2010);
5. atto costitutivo dell'Unione Costruttori Chiusure Tecniche" (UCCT, quale associazione di società di persone e/o sociali, operante anche con il marchio ACPTI);
6. Allegato A all'atto di cui al precedente punto 5: estratto del verbale della seduta del consiglio di amministrazione della FIS SPA, quale socio della UCCT;
7. Allegato A all'atto di cui al precedente punto 5: statuto (16 marzo 1994);
8. Elenco dei soci (siglato maggio 2010);
9. Nota del Presidente dell'UCCT (maggio 2010), riguardante: a) presentazione dell'associazione e suddivisione dei soci in base alla categoria merceologica di produzione; b) modalità di adesione; c) codice di comportamento; d) diffusione sul territorio dell'associazione;
10. Regolamento UCCT (dicembre 2007);
11. Regolamento UCCT / div. ISSMA (maggio 2005);
12. Copia del Certificato Generale del casellario Giudiziale del Presidente A. CERUTI (26 marzo 2009);
13. Nota dell'UCCT riguardante: a) modalità di adesione; b) dettaglio sulle categorie merceologiche di riferimento; c) regole sulle quote associative e sulle procedure di versamento; d) clausole associative; e) dati della UCCT; f) dati sulla *Segreteria UCT Service* (che gestisce la segreteria della UCCT) e relativa remunerazione;

Requisito a)

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

Riscontro

Agli atti risulta copia dell'atto costitutivo, quale atto notaio del 16 marzo 1994. Tale associazione risulta costituita con l'acronimo UCCT e ha tra i suoi componenti soprattutto società di capitali e/o di persone.

Secondo quanto riportato nel sito www.ucct.it, tale associazione si qualifica come "... UCCT è la Associazione Italiana di costruttori, installatori e manutentori di chiusure tecniche per l'edilizia e degli automatismi ed accessori usati per tali prodotti. **Aderiscono ad UCCT le principali Aziende Nazionali e le Filiali italiane di Gruppi multinazionali che operano nei seguenti settori di mercato:**

- *Portoni Industriali e Commerciali, Porte da Garage, Porte Pedonali, Cancelli e Barriere*
- *Porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e al fumo (Porte Tagliafuoco)*
- *Porte con caratteristiche antieffrazione (Porte Blindate)*
- *Motorizzazioni e Automatismi per tutti i tipi di porte, cancelli e barriere*
- *Porte Pedonali Automatiche*
- *Servizi di Manutenzione ed Installazione per tutti i tipi di porte, cancelli e barriere. "*

Requisiti sub b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica,
senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione. Nel dettaglio, l'art. 12 definisce gli organi associativi, ossia l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione.

L'art. 10 si riferisce al collegio dei probiviri.

Le modalità di costituzione e funzionamento sono riportate agli art. 13, 14, 15 e 17 dello statuto; in particolare sono ivi descritte: 1) le norme sulla rappresentanza e sul voto (con limitazioni al numero di deleghe e/o delle procure); 2) le procedure di convocazione delle sedute degli organi associativi; 3) durata massima delle cariche, pari a 2 anni con possibilità di rielezione (non sono previsti limiti al numero dei mandati).

Nei medesimi articoli risultano, altresì, disciplinate:

- la trasparenza degli assetti organizzativi
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne.

L'art. 6 del regolamento riguarda il consiglio di amministrazione della UCCT; sono ivi indicate le norme relative alla composizione, alle procedure di elezione dei membri, all'iter di convocazione e di svolgimento delle sedute.

L'art. 8 del regolamento prevede, in aggiunta agli organi associativi previsti dallo statuto, il comitato di direzione dell'UCCT istituito "...in affiancamento al presidente e vice presidente UCCT, con funzione consultiva e con lo scopo di permettere interventi e decisioni rapide, limitando le riunioni del consiglio di amministrazione ad una, massimo due l'anno".

L'art.9 del regolamento dettaglia il funzionamento delle assemblee dei soci UCCT. Infine, gli art. 10 e 11 del regolamento si riferiscono, rispettivamente, alle riunioni di divisione UCCT e alle riunioni comitati tecnici e commerciali ad hoc.

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità sono rinvenibili negli art. 9 e 14 dello statuto.

Il fine non di lucro è previsto all'art. 1 dello statuto, unitamente al riferimento dei principi di mutualità. L'art 3 dello statuto riguarda gli obiettivi della UCCT.

L'art. 5 dello statuto riguarda la durata della UCCT, la quale è fissata in anni 10 dalla sua costituzione; sono ivi indicate le procedure di proroga e/o di scioglimento.

L'art. 2 dello statuto riguarda i soci, distinti nelle seguenti tipologie: soci effettivi, soci onorari tecnici, soci onorari sponsor, soci onorari associazioni estere. I soci onorari non hanno per statuto diritto di voto. I soci della UCCT sono inoltre suddivisi in 8 divisioni in base alla categoria merceologica di produzione (statuto e regolamento).

Non si fa alcun riferimento a titoli professionali o di studio necessari per far parte della UCCT. In tal senso, i requisiti necessari sono definiti in base alla tipologia di attività e su parametri come le divisioni tecniche merceologiche, la dimensione del fatturato e l'assenza di pendenze giudiziarie o altro (art. 2 e 3 del regolamento).

In merito alla tipologia di attività professionale, la documentazione agli atti non consente di delineare un unico e specifico tipo di attività; dallo statuto e dal regolamento si evince che gli aderenti alla UCCT sono società e/o imprenditori operanti nel settore delle chiusure per l'edilizia, con alto contenuto tecnologico ed elevato livello di affidabilità, a loro volta articolati in diversi rami specifici.

L'associazione non fornisce quindi la disciplina di un particolare tipo di attività e conseguentemente non esplica quella tutela che dovrebbe guardare sia agli interessi di una particolare e ben definita categoria di professionisti che a quelli dei loro utenti.

L'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata è prevista dall'art. 15 del Regolamento ed identificata nella società *Segreteria UCT Service*, la quale svolge la funzione di segreteria della UCCT.

Non risulta agli atti l'organigramma, nonché la composizione del comitato tecnico/scientifico. Nel sito www.ucct.it/carichesociali è disponibile l'organigramma ad oggi.

Requisito c)

tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

Riscontro

Agli atti risulta la seguente documentazione:

1. elenco dei soci al 2009, con l'indicazione della ragione sociale, della città e della regione. Non risulta alcuna indicazione in merito a: 1) quote versate direttamente all'associazione per scopi statutari; 2) suddivisione per tipologia di socio (in particolare tra effettivi ed onorari); 3) eventuali soci morosi. Il numero complessivo dei soci è pari a 111, di cui 109 in Italia e 2 all'estero (Belgio e Repubblica di San Marino);
2. regolamento che disciplina, tra gli altri, le modalità di adesione alla UCCT, le informazioni inerenti le quote associative e gli obblighi dei soci al riguardo. Le attività di tenuta e gestione degli elenchi dei soci sono scelte dalla *Segreteria UCT Service*.

()Non risultano agli atti: 1) gli elenchi dei soci relativi ai 4 anni precedenti; 2) l'organigramma**

Requisito d)

sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

L'Associazione non ha un proprio codice deontologico. L'art. 14 del regolamento riguarda il comportamento dei soci (diritti ed obblighi); il successivo l'art. 14 concerne i provvedimenti disciplinari, la cui gravità è commisurata in proporzione ai fatti contestati. Risultano ivi specificati due livelli di severità a seconda che sia reputato necessario il supporto legale.

Le sanzioni applicabili ai soci distinte in: ammonimento, sospensione, espulsione. Il regolamento e lo statuto prevedono la nomina del Collegio dei Probiviri.

L'art. 9 dello statuto riguarda l'esclusione dei soci dall'associazione.

() L'UCCT non ha un proprio codice deontologico. Alcune disposizioni e norme sono rinvenibili nel regolamento e nello statuto.**

Requisito e)

previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

Non risulta previsto alcun esplicito obbligo alla formazione permanente e/o all'aggiornamento continuo.

Nello statuto e nel regolamento è prevista e regolata l'organizzazione da parte della UCCT di corsi di formazione tecnica e di approfondimento per i vari rami di attività e campi (ad esempio, la formazione tagliafuoco, la formazione automazioni, l'aggiornamento dei vari profili professionali che operano nella sicurezza, nella produzione e nell'installazione delle chiusure).

Nella nota della UCCT di cui al punto 3 dell'elenco "Documentazione agli atti", l'UCCT attesta che "...l'obiettivo per il comparto installatori di chiusure tecniche è quello di creare una figura ormai diffusissima, ma non riconosciuta o tutelata, che annualmente abbia un aggiornamento obbligatorio e che per meritarsi la condizione di installatore qualificato/notificato debba fare una serie di incontri che potrebbero comprendere anche un esame di abilitazione".

()Non risulta previsto alcun esplicito obbligo alla formazione permanente**

Requisito f)

diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Agli atti risultano la lista dei rappresentanti locali (livello regionale) e la dichiarazione riguardante la diffusione su tutto il territorio nazionale dell'Associazione (sono presenti anche: 1 socio in Belgio e 1 nella Repubblica di S. Marino).

In particolare, risultano 109 soci, suddivisi in 12 regioni:

- Emilia R. : 12;
- FVG: 1;
- Liguria: 4;
- Lombardia: 33;
- Piemonte 8;
- Trentino Alto Adige: 17;
- Veneto 22;

- Lazio: 4;
- Marche: 3;
- Umbria: 1;

- Puglia: 3;
- Basilicata: 1;

() Si rileva una diffusione sul territorio molto disomogenea.**

Requisito g)

mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Agli atti risulta copia del Certificato Generale del Casellario Giudiziale del presidente della UCCT al 26 marzo 2009, da cui risulta NULLA.

Riscontro finale

L'associazione UCCT, in base alla documentazione allegata, **appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); b); d); g).**

In merito ai titoli professionali o di studio necessari per far parte della UCCT, (requisiti di cui alla lett. b)) i requisiti necessari per l'adesione alla UCCT sono definiti in base alla tipologia di attività e alle capacità di gestione della società e/o dell'imprenditore, come le divisioni tecniche merceologiche, la dimensione del fatturato, l'assenza di pendenze giudiziarie o altro (art. 2 e 3 del regolamento). Per quanto riguarda la tipologia di attività professionale, la documentazione agli atti non consente di delineare un unico e specifico tipo di attività; dallo statuto e dal regolamento si evince che gli aderenti alla UCCT sono società e/o imprenditori operanti nel settore delle chiusure per l'edilizia e dei rami complementari, con alto contenuto tecnologico ed elevato livello di affidabilità, a loro volta articolati in diversi ambiti.

L'associazione non fornisce quindi la disciplina di un particolare tipo di profilo professionale e conseguentemente non esplica quella tutela che dovrebbe guardare sia agli interessi di una particolare categoria di professionisti che a quelli dei loro utenti.

Non risulta in possesso del requisito di cui alla lett. c), relativo all'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari poiché non risulta agli atti l'elenco dei soci per i previsti quattro anni consecutivi (nel caso di specie 2006, 2007, 2008, 2009). L'elenco pervenuto – relativo al 2009 – risulta incompleto; non risulta pervenuto l'organigramma che, però, è consultabili sul sito www.ucct.it.

Per quanto riguarda **il requisito di cui alla lett. e), non risulta previsto alcun esplicito obbligo alla formazione permanente.**

Infine, sul **requisito di cui alla lett. f),** si rileva una diffusione sul territorio molto disomogenea, che interessa 12 regioni.

In data 4 settembre 2012, è stata inoltrata dall'Ufficio una nota avente ad oggetto la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui sopra. Il termine ultimo per il relativo riscontro è stato fissato al 20 settembre 2012.

Entro il 24 settembre 2012, la UCCT non ha inviato alcuna comunicazione, in riscontro alla citata nota dell'ufficio.

Riscontro definitivo

L'associazione UCCT, in base alla documentazione allegata, **appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); b); d); g). Non risulta in possesso dei requisiti di cui alle lett. c); e); f).**

L'ufficio propone, quindi, un orientamento **negativo** alla richiesta di UCCT all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 206/2007.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: orientamento **negativo** nella seduta dell'11 ottobre 2012.